

SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI FASANO (BR) - E.T.S.
Sede in VIA PEPE N.15 - FASANO
Codice Fiscale 81001190743
Iscrizione al Registro Imprese: 81001190743
C.C.I.A.A. – REA di Brindisi – Taranto nr.260509

Regolamento approvato in assemblea ordinaria del 30/04/2026

NORME PER L'AMMISSIONE

Art.1 - Possono aspirare a soci/e:

- 1) tutti i cittadini italiani, di ambo i sessi, anche se nati o residenti fuori dal Comune di Fasano;
- 2) tutti i cittadini stranieri, di ambo i sessi, con cittadinanza italiana;
- 3) i professionisti e piccoli imprenditori.

Si prevedono, altresì, norme per l'iscrizione al Sodalizio suddivise a seconda delle prestazioni.

Agli aspiranti soci/e sono richieste le seguenti condizioni:

- 1) età non inferiore ai 18 anni compiuti;
- 2) non avere riportato condanne penali che escludano la iscrizione nelle liste elettorali, in base a certificazione del Comune;
- 3) essere di buona condotta pubblica e privata;
- 4) risultare di sana costituzione fisica, anche a seguito di infortunio sul lavoro o invalidità civile e comunque esente da malattie croniche che impediscano la partecipazione alla vita attiva della Società, in base a certificazione rilasciata dal medico di famiglia.

Il Consiglio di Amministrazione, all'uopo, può richiedere specifici accertamenti sanitari ai quali l'aspirante è tenuto a sottoporsi.

I soci/e residenti fuori del Comune di Fasano non sono esonerati dall'adempiere a tutti i doveri ed obblighi sociali.

Il numero delle nuove ammissioni sarà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

E' consentito inoltre l'iscrizione ad aspiranti soci/e che abbiano compiuto 16 anni alle condizioni tutte del presente articolo, i quali acquisiranno tutti i diritti e i doveri derivanti dal presente statuto, ad eccezione del diritto di voto il quale lo conseguiranno al raggiungimento della maggiore età (18 anni).

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore.

Art.2 - L'aspirante socio/a (o il genitore dell'aspirante socio/a se minore di 18 anni) deve fare domanda scritta al Presidente, con l'indicazione delle generalità e con espressa dichiarazione di accettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni sociali.

Alla domanda che dev'essere firmata per presentazione da due soci/e effettivi, devono essere allegati

i certificati di cui all'art. precedente, nonché lo Stato di famiglia e due fotografie, formato tessera, di epoca recente.

Con la domanda, l'aspirante socio/a si obbliga a depositare, a pena di esclusione, il contributo di ammissione e il contributo annuale, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre si impegna a segnalare tempestivamente eventuali cambi di domicilio.

Per tutte le incombenze di competenza della Soms e dell'aspirante socio/a, vale la data di presentazione, di protocollo o timbro postale, della domanda.

Art.3 - Sulle domande ed entro 60 giorni dalla data di presentazione, delibera il Consiglio di Amministrazione, con voto segreto, inappellabile.

Il Presidente può stabilire che la discussione relativa alle domande di nuovi soci/e avvenga a porte chiuse oppure adottando particolari cautele per evitare inutili pregiudizi all'aspirante socio/a.

Art.4 - L'elenco dei candidati viene esposto nell'albo sociale almeno quindici giorni prima della deliberazione del Consiglio di Amministrazione affinché ogni socio/a possa prenderne visione e far tenere, ove lo creda, eventuali osservazioni.

Art.5 - I soci/e, dopo cinquant'anni di iscrizione al Sodalizio restano esonerati da qualunque obbligo sociale, conservando tutti i diritti salvo quelli acquisiti dagli iscritti alla data di approvazione dello statuto.

In caso di gravissimi problemi finanziari, l'Assemblea Ordinaria può, a maggioranza dei presenti, stabilire un prolungamento del periodo di pagamento del contributo annuale.

Art.6 - Il socio/a che si rende moroso per un anno nel pagamento della annualità dovuta o da altri contributi erogati a suo carico, perde il diritto della parola e al voto nell'assemblea, alla eleggibilità in qualunque carica sociale e ad ogni altro diritto sancito nel presente Statuto, sino al versamento dovuto. Se ricopre cariche sociali decade dalle stesse e subentra al suo posto il primo dei non eletti senza possibilità di recuperare l'incarico anche dopo il versamento del dovuto.

Art.7 - Il socio/a che si trova nella situazione di cui all'art. precedente e che persiste per tre mesi nella morosità per i contributi annuali e altri contributi, è passibile di cancellazione previa deliberazione del Consiglio.

A tal fine il Segretario rivolge al socio/a moroso l'intimazione di pagamento degli arretrati entro i quindici giorni successivi, sotto comminatoria di cancellazione.

Trascorso detto termine e accertato che il socio/a abbia avuto effettivamente conoscenza dell'intimazione eseguita dalla Società, se il socio/a non abbia ancora effettuato il pagamento, il Consiglio pronuncia la cancellazione dello stesso, con deliberazione che viene notificata all'interessato ed affissa all'albo sociale per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Art.8 - Il socio/a cancellato per morosità, può essere a domanda riammesso con deliberazione del

Consiglio, previo pagamento di tutte le annualità arretrate e altri contributi, nonché di un contributo per ritardo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni anno.

La domanda di riammissione deve essere rivolta per iscritto al Presidente non oltre i due anni dalla data della delibera che sancisce la cancellazione. Dopo tale termine il socio/a cancellato che aspira a rientrare nella Società, deve ottemperare a quanto disposto per l'ammissione a nuovo socio/a.

Art.9 - Il socio/a che abbia subito una delle condanne penali passate in giudicato, viene sospeso con deliberazione del Consiglio, da notificarsi all'interessato. Ove consegua la riabilitazione giudiziaria ed entro un anno da tale data potrà essere riammesso previa domanda scritta al Presidente. Sulla domanda delibera il Consiglio di Amministrazione con voto segreto inappellabile.

Art.10 - Il socio/a che si rende manchevole circa il requisito previsto al punto 3) dell'art.1 o che non osservi lo Statuto, i regolamenti e le delibere della Società, oppure ne turbi l'ordine o avversi in qualsiasi modo gli interessi e gli scopi del Sodalizio, è sottoposto a richiamo del Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la contestazione degli addebiti e l'invito a presentare, anche oralmente, le proprie discolpe entro otto giorni.

Scaduto inutilmente tale termine (a far data dal ricevimento della raccomandata) oppure udite le eventuali discolpe dell'interessato, il Consiglio, ove non deliberi il proscioglimento dall'addebito, pronunzia la censura o la sospensione, con invito a mutare contegno.

La sospensione è applicabile, secondo i casi, dal minimo di un mese al massimo di un anno. Nel periodo della sospensione rimane fermo l'obbligo per il socio/a di continuare a corrispondere tutti i contributi dovuti, con ulteriore divieto dal diritto alla frequenza delle attività della Società, fermo restando tutti gli altri diritti.

Nei casi più gravi, dopo la delibera di censura o di sospensione, ove il socio/a persista nella inosservanza dei doveri sociali e nel comportamento censurato, il Consiglio delibera la cancellazione, con decisione motivata e che sarà notificata ed affissa all'albo sociale.

Art.11 - Il socio/a cancellato o sospeso, può appellarsi al Comitato dei Probi-Viri entro il termine perentorio di giorni 30 dalla notifica del provvedimento. Il relativo verdetto probivirale da pronunziarsi entro 60 giorni è inoppugnabile.

Il socio/a cancellato ai sensi dell'art.10 non può più essere riammesso nemmeno con la procedura di cui all'art.8.

Art.12 - Il socio/a defunto ha diritto alla sepoltura in un cassetto della Società per la durata di venti anni salvo diverse disposizioni comunali e conformemente agli usi e consuetudini ambientali con lapide in marmo, iscrizione e fotografia in bianco e nero. Ha diritto inoltre alla sistemazione dei resti mortali negli appositi loculetti decorsi venti anni e semprechè, sia possibile, la esumazione della salma.

Qualora la famiglia decide di tumulare il socio/a defunto in un loculo diverso da quello della Società Operaia, perde il diritto al cassettone ed al cassetto.

Per i soci/e che per lavoro o per altre ragioni si trovino in altri Comuni e ivi decedano, nonché per i soci/e che comunque decedono fuori da Fasano e ivi sono seppelliti, la Società elargisce ai congiunti un contributo pari alle spese che la Società sopporta per i funerali dei soci/e che decedono in sede. Nel caso della predetta elargizione nessun altro obbligo incombe sulla Società qualora la salma venga successivamente trasportata a Fasano, tranne la sepoltura nel cassettone o cassetto sociale.

Nell'ipotesi in cui il socio/a deceda fuori Comune e venga, dopo l'espletamento di tutte le formalità burocratiche, trasportato a Fasano, oltre all'obbligo dei funerali in sede, la Società si fa carico di corrispondere alla famiglia, su richiesta della stessa, un contributo straordinario a titolo di rimborso spese per il trasporto della salma in loco, da stabilirsi insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione e sempre nei limiti consentiti dal bilancio.

SEPOLTURA SEMI-ORDINARIA

Art.13 - I soci/e con almeno cinque anni di iscrizione avranno diritto per i seguenti familiari alla sepoltura semi-ordinaria in un cassetto del Sodalizio, cioè dietro corresponsione a titolo di contributo di una somma da stabilirsi all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, e sempre compatibilmente con la disponibilità del cassetto:

- a) i genitori;
- b) i figli e le figlie celibi o nubili fino a 18 anni;
- c) i figli e le figlie celibi o nubili di qualsiasi età se inabili al lavoro per minorazione psicofisica almeno del 70% o con invalidità civile.

Con il contributo della sepoltura a titolo semi-ordinario, si usufruisce sia del cassetto (loculo) e sia del cassetto (loculetto).

LOCULETTI IN PERPETUO

Art.14 - I resti mortali della salma estumulata dai cassettei della cappella del Sodalizio verranno sistemati, in modo perpetuo, negli appositi loculetti.

Coloro che prima dell'entrata in vigore dello Statuto vigente avranno usufruito del solo cassetto, per poter usufruire anche del cassetto dovranno corrispondere il relativo contributo nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci potranno usufruire della concessione del loculetto ossario a padre/madre/moglie/marito/figlio-a NON iscritto al Sodalizio (anche nel caso di coniuge già deceduto alla data della presente delibera) previo versamento di un contributo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

La sistemazione dei resti mortali negli appositi loculetti, seguirà lo stesso ordine cronologico delle

tumulazioni a partire dal primo posto libero.

Le eventuali operazioni di inumazione e successiva esumazione di salma non mineralizzata al momento della esumazione verranno eseguite a cura e spese della Società.

La durata della inumazione verrà stabilita dall'Autorità Sanitaria e comunicata alla famiglia del defunto.

La salma non mineralizzata sarà interrata a cura e spese della Società.

RINNOVO CARICHE SOCIALI

Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo

Art.15 - I soci/e possono presentare liste nominative contenenti non meno di 10 candidati e non più di 13, che si trovino nelle condizioni previste per la eleggibilità.

Dette liste devono essere presentate improrogabilmente entro 30 giorni dalla data dell'assemblea e sottoscritte, in presenza del Segretario da almeno 13 soci/e aventi diritto al voto, diversi da quelli compresi nelle liste. Un socio/a non può firmare più di una lista.

Le liste di cui sopra saranno riunite in un'unica scheda contenente i nominativi in ordine alfabetico delle liste presentate a cura di un comitato elettorale, nominato dal Presidente dei Probi-Viri e composto da 5 soci/e.

Sono eletti consiglieri i soci/e che hanno raggiunto il maggior numero di suffragi. A parità di voti, sarà eletto il Consigliere uscente o il socio/a più anziano di iscrizione.

In caso di presentazione di una sola lista o nell'ipotesi in cui non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione provvede a formarla o ad integrarla con altri soci/e eleggibili, fino a raggiungere il numero di 18 candidati disponendoli in ordine alfabetico e la sottopone al vaglio del Comitato elettorale.

Art.16 - Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede, con l'ordinario sistema elettorale, con scheda unica a stampa, contenenti i nominativi delle singole liste presentate o di quella unica, in ordine alfabetico, compilata dal Consiglio di Amministrazione e valutata dal Comitato Elettorale ai sensi del precedente articolo.

Sulla scheda unica, oltre alla lista unica o alle diverse liste presentate, debbono essere stampigliate linee e spazi vuoti incolonnate, pari al numero degli eleggibili che potranno essere riempite dal socio/a-votante con nominativi diversi da quelli riportati a stampa. Il socio/a-elettore deve esprimere il proprio voto mediante il crocesegno a fianco del nominativo stampigliato sulla scheda o mediante l'aggiunta, negli appositi spazi vuoti, del nome di altro socio/a non compreso nella lista. Si può esprimere un numero di preferenza pari a quello degli amministratori da eleggere. Il voto è segreto e personale; non è ammessa alcuna forma di delega.

Il voto viene espresso in apposita riservata cabina elettorale.

Dieci giorni prima della votazione il Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero dei soci/e, non candidati per alcuna carica, chiamati a componenti il seggio elettorale.

Il Presidente del seggio è nominato, fra i designati, dal Comitato dei Probi-Viri.

Il seggio elettorale è responsabile delle operazioni di voto; dispone le schede che deve vidimare e ne consegna una a ciascuno dei soci/e che si presenta per votare, compresi nell'elenco unico appositamente compilato dal Consiglio di Amministrazione; riceve le schede votate e ne controlla l'inserimento nell'urna predisposta.

Il Presidente del seggio cura che nella sala delle votazioni siano affissi: copia dei candidati corrispondenti alle liste; copia degli elettori ammessi al voto.

Il Segretario del seggio, eletto dai e fra i componenti il seggio stesso, o altro socio/a facente parte del seggio, apporta sull'elenco le annotazioni di avvenuto esercizio del diritto di voto a lato dei nominativi contenuti nell'elenco di cui sopra.

Il Segretario del seggio cura il verbale delle operazioni, d'intesa col Presidente, provvede ai riscontri e compila il quadro riepilogativo delle votazioni, riportando a fianco di ciascun socio/a il numero dei voti.

Sulle contestazioni insorte, comprese quelle relative alla attribuzione dei voti, provvede il seggio prima della chiusura delle operazioni elettorali, a conclusione dei conteggi di scrutinio.

Tutti gli atti relativi alle operazioni di voto, schede, reclami, scrutini compresi, sono consegnati alla fine delle operazioni, che dovranno concludersi nella stessa giornata, al Presidente del Sodalizio, il quale provvede immediatamente alla proclamazione degli eletti, depositando tutti gli atti nella Segreteria della Società.

Se necessario possono approntarsi più cabine elettorali nella stessa sede sociale.

Per quanto riguarda casi particolari che si possono verificare durante le votazioni si fa riferimento al Testo Unico delle leggi elettorali.

Art.17 - I Consiglieri e i componenti del Comitato Esecutivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio o del Comitato senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica con delibera del Consiglio e previa contestazione degli addebiti.

A tal fine il Presidente, sentito il Consiglio, inviterà l'interessato, con avviso da notificarsi di persona oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla notifica o dal ricevimento della raccomandata, le proprie giustificazioni.

Non adempiendo a tale invito o non fornendo sufficienti giustificazioni, verrà dichiarata la decadenza dalla carica.

L'Organo di Controllo: il Comitato dei Sindaci

Art.18 - L'elezione avviene con le stesse modalità descritte per la nomina del Consiglio di

Amministrazione con una o più liste contenenti, almeno, 8 candidati ciascuna. In mancanza, provvede sostitutivamente, in tutto o in parte, il Consiglio di Amministrazione uscente.

Comitato dei Probi Viri

At.19 - L'elezione avviene con le stesse modalità descritte per la nomina del Consiglio di Amministrazione con una o più liste contenenti almeno 4 candidati ciascuna.

In mancanza provvede sostitutivamente in tutto o in parte il Consiglio di Amministrazione uscente fino al raggiungimento di 6 candidati.

Il Comitato dei Probi-Viri si compone del Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti. Durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Presidente della Società proclama i primi cinque eletti i quali nella prima riunione convocata dallo stesso Presidente della Società nomineranno il Presidente del Comitato, i due membri effettivi e i membri supplenti con le stesse norme e modalità previste per la elezione del Consiglio di Amministrazione. Anche per il Comitato dei Probi-Viri valgono le stesse norme relative alla sostituzione dei componenti durante l'esercizio previste per il Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.20 - In via transitoria, per i soci già iscritti alla data di approvazione delle modifiche statutarie adottate con delibera straordinaria del 27/10/2002, è consentita l'iscrizione a socie per le mogli, su richiesta scritta del socio se in vita o dell'aspirante se il coniuge-socio è deceduto.

Le aspiranti socie di cui innanzi sono ammesse, senza limiti di età, purché mantengano lo stato di vedovanza.

Al momento della iscrizione della socia, così come previsto al comma precedente, quest'ultima è obbligata a pagare il contributo di ammissione e il contributo annuale, tranne l'ipotesi in cui il socio dante causa abbia già fruito del secondo cassettone e cassettino ordinario. Verificatasi questa eventualità, la socia aspirante, che si trovi comunque nelle condizioni di cui al comma precedente, dovrà corrispondere, oltre al contributo di ammissione e il contributo annuale, anche il contributo dovuto per il cassettone e il cassettino semiordinario.

Per le modalità di ammissione, pagamento ecc. valgono le stesse norme previste per i soci con l'obbligo di presentare soltanto i seguenti documenti:

- 1) situazione di famiglia;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici;
- 3) certificato medico di buona salute;
- 4) due fotografie di epoca recente;
- 5) essere di buona condotta pubblica e privata.

Art.21 - In via transitoria, per i soci già iscritti alla data di approvazione delle modifiche statutarie

adottate con delibera straordinaria del 27/10/2002, la sepoltura ordinaria per un ventennio in un cassettone della Società e conseguente sistemazione dei resti mortali negli appositi loculetti, spetta anche ad un componente della famiglia del socio effettivo, nell'ordine e alle condizioni che seguono:

a) alla moglie del socio, anche se defunto, purché ella abbia serbato lo stato vedovile e buona condotta morale;

b) ad uno dei genitori del socio celibe, oppure ad una sorella nubile, purché convivente.

La moglie del socio il quale abbia già fruito del secondo cassettone ordinario, ha diritto al cassettone semi-ordinario.

Se mancano tali parenti, viene meno il diritto alla seconda sepoltura ordinaria.

La moglie del socio divorziato perde come tale ogni diritto alla sepoltura.

Il socio divorziato deve comunicare, a pena di provvedimenti disciplinari, entro novanta giorni dall'annotazione sul Registro dello Stato Civile, la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.